



**News n. 62 del 21 giugno 2024
a cura dell'Ufficio del massimario**

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto dei dipendenti pubblici, con figli fino a tre anni di età, a richiedere il trasferimento temporaneo nella provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.

In precedenza (ai sensi dell'art. 42-bis del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ai dipendenti pubblici con figli fino a tre anni di età era consentito il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavorava l'altro genitore.

Secondo la Corte costituzionale, l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, risponde all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell'indirizzo familiare.

Corte costituzionale, 4 giugno 2024, n. 99, Pres. Barbera, Red. D'Alberti

Vigili del fuoco (corpo dei) – Assegnazione temporanea per la cura del figlio – Presupposto – Sede di servizio del coniuge - Incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 42bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa" (1).

(1) I. – Con un nuovo intervento additivo sulla norma di cui all'art. 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), la Corte costituzionale – pronunciando sul rinvio

operato da Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2023, n. 9795 (oggetto della News UM n. 128 del 15 dicembre 2023 cui si rinvia per ogni approfondimento di dottrina e giurisprudenza) - ha ampliato le condizioni che legittimano il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico con figli minori fino a tre anni.

La fattispecie è quella del diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo, ai sensi dell'art. 42-*bis* del d.lgs. n. 151 del 2001, presso il comando dei Vigili del fuoco di Napoli, fondato sulla circostanza che il coniuge dell'interessata presta servizio presso una sede che si trova fuori dalla regione Campania.

Nella situazione previgente al caso in esame, il legislatore statale, nel consentire ai dipendenti pubblici di ottenere il trasferimento temporaneo solo "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", ha introdotto un requisito che condiziona il concreto ambito di applicazione dell'istituto, anche sul piano soggettivo.

In base a tale previsione, infatti, è stata esclusa in radice la possibilità di accedere al beneficio del trasferimento per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di fissare la residenza familiare (ove vive il figlio minore) in una regione o provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori. Secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli.

A fronte di tale *ratio*, la Corte ha ritenuto che non fosse ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore.

La Corte, quindi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 1, del decreto legislativo *bis* 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", anziché "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa".

II. – Con la sentenza in rassegna, la Corte costituzionale ha accolto la questione con una declaratoria di illegittimità in linea con quanto era stato prospettato dall'ordinanza di rimessione, sulla base del seguente percorso argomentativo:

- a) la Corte costituzionale ha da tempo chiarito che le scelte del legislatore concernenti i criteri selettivi per il riconoscimento di benefici pubblici devono "essere operate, sempre e comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza" (in tal senso Corte cost., 2 dicembre 2005, n. 432, in *Giust. amm.* 2005, 1262, con nota di FILIPPETTI, in *Giur. costit.* 2005, 4657, con nota

di RIMOLI, GNES, in *Giur. it.* 2006, 2252, con nota di ARCONZO; tra le altre sentenza 20 luglio 2018, n. 166, in *Foro it.* 2018, I, 3833, in *Giur. costit.* 2018, 1728, con nota di BILANCIA; Corte cost., 25 maggio 2018, n. 107, in *Foro it.* 2018, I, 2252, in *Giur. costit.* 2018, 1215, con nota di GORLANI; 11 giugno 2014, n. 168, in *Foro it.* 2014, I, 1989; 4 luglio 2013, n. 172, in *Foro it.* 2013, I, 2346; 18 gennaio 2013, n. 2, in *Riv. critica dir. lav. privato e pubbl.* 2012, 909, con nota di GUARISO; Corte cost., 9 febbraio 2011, n. 40, in *Foro it.* 2011, I, 2930, in *Guida enti locali* 2011, fasc. 11, 46, con nota di GERMANI). Ciò è stato affermato anche in relazione a disposizioni che limitavano, in maniera irragionevole, l'ambito soggettivo di applicazione di permessi o congedi straordinari per l'assistenza di familiari (cfr. Corte cost., 7 dicembre 2018, n. 232, in *Foro it.*, 2019, I, 371 nonché oggetto della News US del 28 dicembre 2018; e 23 settembre 2016, n. 213, in *Foro it.* 2016, I, 3381, in *Giur. costit.* 2016, 1659, con nota di MANGIAMELI);

- b) in tali casi, lo scrutinio di costituzionalità "va operato all'interno della specifica disposizione, al fine di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l'ammissibilità al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio" (cfr. Corte cost., 14 marzo 2024, n. 42 in *Foro it.*, 2024, I, 977; 7 giugno 2013, n. 133, in *Foro it.* 2013, I, 2069): tale scrutinio deve svolgersi "secondo la struttura tipica del sindacato svolto ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost., che muove dall'identificazione della *ratio* della norma di riferimento e passa poi alla verifica della coerenza con tale *ratio* del filtro selettivo introdotto" (Corte cost., 9 marzo 2020, n. 44, in *Foro it.* 2020, I, 1885);
- c) nel caso in esame, il legislatore statale, nel consentire ai dipendenti pubblici di ottenere il trasferimento temporaneo solo "ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa", ha introdotto un requisito che condiziona il concreto ambito di applicazione dell'istituto, anche sul piano soggettivo. In base a tale previsione, infatti, è stata esclusa in radice la possibilità di accedere al beneficio del trasferimento per quei dipendenti pubblici che hanno deciso di fissare la residenza familiare (ove vive il figlio minore) in una regione o provincia diversa da quelle in cui lavorano entrambi i genitori;
- d) alla luce della sopramenzionata giurisprudenza costituzionale, una simile restrizione legale dell'ambito di applicazione dell'istituto non risulta essere ragionevole rispetto alla finalità, anche di rilievo costituzionale, che il trasferimento temporaneo mira ad assolvere;
- e) il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parità dei genitori nell'accudire i figli;
- f) come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa, il trasferimento temporaneo ha la "funzione di agevolare la cura dei minori nella primissima infanzia", proteggendo quindi "i valori della famiglia, e

- più in generale della genitorialità, tutelati dall'art. 30 della Costituzione [...] e dal successivo art. 31 [...]” (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1418);
- g) a fronte di una simile *ratio* dell'istituto, non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: tale limitazione, infatti, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella medesima provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa dell'altro genitore;
- g1) tuttavia, una simile presunzione non tiene adeguatamente conto della maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l'organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto (cfr. Corte cost., 13 ottobre 2022, n. 209 in Foro it., 2022, I, 3181);
- g2) proprio in virtù di tali trasformazioni, la disposizione censurata, nel consentire l'assegnazione temporanea del dipendente pubblico solo ad una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è stata fissata la residenza familiare: situazione che, nella realtà, è divenuta sempre meno rara;
- g3) in relazione a tali casi, appare rispondente alla finalità dell'istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore (ai sensi dell'art. 45, comma 2, del codice civile);
- g4) un simile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto, oltre a risultare pienamente coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, risponde anche all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori rispetto alle scelte concernenti la concreta definizione dell'indirizzo familiare. Tale autonomia, infatti, mal si concilia con la fissazione, da parte del legislatore, di rigide e non ragionevoli limitazioni all'ottenimento di benefici che dovrebbero essere diretti a sostenere la genitorialità e, quindi, a promuovere la formazione delle nuove famiglie.